



CONFINDUSTRIA

## Consultazione MEF

Osservazioni Confindustria sullo schema di decreto di recepimento della Direttiva 2022/2464 (CSRD) sulla rendicontazione societaria di sostenibilità

Marzo 2024

## Sommario

<b>1. Premessa</b>	<b>2</b>
<b>2. Definizioni</b>	<b>2</b>
2.1 Art. 1, comma 1, lett. j), k) e l) - Dimensioni delle imprese	2
<b>3. Contenuto dell’informativa</b>	<b>3</b>
3.1 - Art. 3, comma 2, lett. a), iii); art. 4, comma 2, lett. a), iii) - Piani dell’impresa	3
3.2 - Art. 3, comma 3 – previsione transitoria per i primi tre esercizi	3
3.3 - Art. 3, comma 6; art.4, comma 8 – Informativa ai rappresentanti dei lavoratori	3
<b>4. Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi</b>	<b>4</b>
4.1 Art. 5, comma 1	4
<b>5. Esonero e casi di equivalenza</b>	<b>4</b>
5.1 Art. 7, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c) - Esonero società figlie di impresa extra UE	4
5.2 Art. 7, comma 3, lett. a), (ii) - Collegamento alla pagina web contenente il rendiconto di sostenibilità della società madre	5
5.3 Art. 7, comma 4 - Pubblicazione da parte della società esentata della copia della rendicontazione di sostenibilità consolidata della società madre europea o extra europea	5
<b>6. Attività di attestazione</b>	<b>6</b>
6.1 Artt. 8 e 9 - Legittimazione all’esercizio dell’attività di attestazione	6
<b>7. Responsabilità dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo per le informazioni fornite nel RS</b>	<b>7</b>
7.1 Art. 10, comma 1- Responsabilità degli amministratori	7
<b>8. Regime sanzionatorio</b>	<b>7</b>
8.1 Art. 10, comma 2 - Violazioni	7
8.2 Art. 12, comma 3 - Attestazione del dirigente preposto	11
<b>9. Società benefit</b>	<b>11</b>

## 1. Premessa

La Direttiva (UE) 2022/2464 *Corporate Sustainability Reporting Directive* (di seguito anche Direttiva o CSRD), ha **modificato la disciplina europea sulla rendicontazione di sostenibilità**, per renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile.

La Direttiva è entrata ufficialmente in vigore il 5 gennaio 2023 e sostituisce la precedente *Non Financial Reporting Directive – NFRD* (Direttiva 2014/95/UE). L'Italia, come **gli altri Stati membri, ha 18 mesi di tempo dall'entrata in vigore per recepire la direttiva, entro il 6 luglio 2024.**

La legge di delegazione europea 2022-2023 ha attribuito al Governo la delega per attuare nel nostro ordinamento la CSRD, imponendo alcuni specifici criteri direttivi (art. 13), tra cui: l'individuazione della Consob quale autorità di riferimento per le società quotate e l'attribuzione del potere di esercitare le opzioni previste nella direttiva, ove ritenuto opportuno.

Il 16 febbraio u.s., il Dipartimento del Tesoro del MEF ha avviato la consultazione pubblica sullo **schema di decreto di recepimento** della Direttiva (di seguito anche lo Schema), alla quale Confindustria ritiene di partecipare per contribuire a un'attuazione equilibrata della nuova disciplina, senza imporre oneri e sanzioni troppo gravosi per le imprese chiamate ad adeguarsi e ricercando al contempo misure e soluzioni operative che le supportino.

In proposito, particolare rilevanza avranno le scelte operate in merito al sistema delle sanzioni, ambito rispetto al quale i legislatori nazionali avranno lo spazio per rendere l'implementazione della nuova disciplina più equilibrata e, per questa via, rendere gli ordinamenti più competitivi.

Pertanto, ad avviso di Confindustria, sarebbe largamente preferibile la previsione di un regime sanzionatorio ben strutturato e proporzionato, che tenga maggiormente conto della complessità e ampiezza delle informazioni richieste per la rendicontazione di sostenibilità, della gravità delle infrazioni e della dimensione delle imprese.

Ciò anche in considerazione del fatto che, soprattutto in sede di prima applicazione, l'obiettivo dovrebbe puntare a una più ampia diffusione di un'affidabile reportistica di sostenibilità anche su base volontaria.

Di seguito le principali osservazioni con le relative proposte di modifica allo schema di decreto.

## 2. Definizioni

### 2.1 Art. 1, comma 1, lett. j), k) e l) - Dimensioni delle imprese

Nel definire i parametri dimensionali di natura patrimoniale ed economica che identificano le PMI quotate, le grandi imprese e i grandi gruppi, l'articolo 1 dello schema di decreto ha preso a riferimento le soglie della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, c.d. Direttiva *Accounting*, antecedenti alle modifiche di recente apportate dalla direttiva delegata UE 2023/2775. Infatti, tali soglie dimensionali sono state elevate nella misura orientativa del 25%, al fine di tener conto dei livelli di inflazione registrati negli ultimi anni. Pertanto, nel circoscrivere l'ambito di applicazione della disciplina nazionale sulla rendicontazione di sostenibilità, lo Schema dovrebbe prendere già a riferimento le nuove soglie.

#### **Proposta**

Si propone di modificare l'articolo 1, comma 1, lett. j), k) e l) alla luce dei nuovi parametri di totale dello stato patrimoniale e di ricavi introdotti dalla direttiva delegata UE 2023/2775.

### 3. Contenuto dell'informativa

#### 3.1 - Art. 3, comma 2, lett. a), iii); art. 4, comma 2, lett. a), iii) - Piani dell'impresa

Il rendiconto di sostenibilità (RS) - individuale (RSI) e consolidato (RSC) - deve includere una serie di informazioni, compresi i piani dell'impresa atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5° C in linea con l'Accordo di Parigi e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal Regolamento UE 2021/1119.

Con questa formulazione, lo Schema si è limitato a replicare il dettato testuale contenuto nella Direttiva *Accounting* (artt. 19-*bis* e 29-*bis*).

In proposito, si osserva che, sebbene la CSRD richiami espressamente i predetti atti, il processo europeo e internazionale di avvicinamento a questi obiettivi ambientali appare soggetto a una continua ricalibratura in relazione al mutamento dei vari scenari. Nel decreto di recepimento, si potrebbero, quindi, utilizzare formule più generiche, senza citare specifici obiettivi e atti normativi.

Inoltre, si ricorda che con la previsione in commento s'intende rendere noto come l'impresa orienta la propria gestione futura verso un'economia sostenibile, la limitazione del riscaldamento globale e la neutralità climatica. Pertanto, la compatibilità di modello e strategia aziendali con determinati obiettivi ambientali deve essere intesa in tal senso, senza indurre a ritenere - erroneamente - che i piani aziendali possano da soli assicurare i predetti risultati ambientali e, per tale via, finire con l'introdurre nel nostro ordinamento una sorta di obbligo di risultato in capo alle società.

#### **Proposta**

Si propone di modificare gli articoli 3, comma 2, lett. a), iii) e 4, comma 2, lett. a), iii) nel senso che la rendicontazione di sostenibilità illustra i piani dell'impresa per rendere compatibile il modello e la strategia aziendale con la transizione verso un'economia sostenibile, con la limitazione del riscaldamento globale e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nel lungo periodo, in linea con gli atti unionali e internazionali.

#### 3.2 - Art. 3, comma 3 – previsione transitoria per i primi tre esercizi

Nell'ambito del RSI, lo Schema indica la società *madre* con riferimento alla previsione transitoria sull'esonero dall'obbligo di fornire informazioni sulla catena del valore. Tuttavia, il riferimento corretto dovrebbe essere alla società.

#### **Proposta**

Si propone di modificare l'articolo 3 comma 3, eliminando il refuso al terzo periodo, che imputa gli obblighi di *disclosure* alla "società madre", sostituendo tale riferimento con quello alla "società".

#### 3.3 - Art. 3, comma 6; art.4, comma 8 – Informativa ai rappresentanti dei lavoratori

La CSRD stabilisce che l'impresa informi i rappresentanti dei lavoratori a livello appropriato, discuta con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità e il loro parere sia comunicato, se del caso, ai pertinenti organi di amministrazione, direzione e controllo. Nel *considerando* 52, inoltre, viene precisato che la rendicontazione di sostenibilità sia effettuata nel rispetto dei diritti dei lavoratori all'informativa e alla consultazione ai fini

dell'instaurazione di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello dirigenziale.

Lo Schema riprende questa impostazione stabilendo che la società preveda modalità informative dei rappresentanti dei lavoratori e discuta le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità, utilizzando però una formulazione più sintetica che potrebbe generare dubbi sul coinvolgimento di tali soggetti e su eventuali poteri decisionali.

#### **Proposta**

Si propone di modificare gli articoli 3, comma 6 e 4, comma 8 per chiarire che il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori ha carattere meramente informativo volto a stabilire un dialogo e a consentire loro l'espressione di un parere. Pertanto, l'impresa sarà tenuta a una comunicazione delle informazioni, escludendo condivisione di decisioni o verifiche congiunte sul merito delle informazioni da fornire nella rendicontazione.

## 4. Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi

### 4.1 Art. 5, comma 1

La disciplina sugli obblighi informativi di sostenibilità delle imprese di Paesi terzi riguarda due figure: le società figlie e le succursali con ricavi netti superiori a 40 milioni di euro.

Il termine *succursale* non ha una sua tipicità legale e le definizioni dello Schema non specificano cosa si debba intendere con tale termine. È da ritenere che la nozione da adottare sia quella di sede secondaria con rappresentanza stabile ex art. 2508 c.c.

#### **Proposta**

Si propone di chiarire che per succursale di società extraUE s'intende la sede secondaria con rappresentanza stabile ai sensi dell'articolo 2508 c.c.

## 5. Esonero e casi di equivalenza

### 5.1 Art. 7, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c) - Esonero società figlie di impresa extra UE

Tra i casi in cui la società non deve redigere un RS vi sono quelli in cui le informazioni sono incluse nella rendicontazione consolidata di una società madre extraUE. L'esenzione vale quando il RS sia redatto dalla società madre secondo gli standard adottati dalla Commissione europea in base all'articolo 29-ter della Direttiva *Accounting*, oppure con modalità equivalenti indicate con atti di esecuzione sempre della Commissione europea.

In proposito, si sottolinea che la relazione di sostenibilità della società madre extraUE può essere redatta, non solo con gli standard EFRAG o con modalità equivalenti, ma anche in base ai principi di rendicontazione appositamente adottati per le imprese dei Paesi terzi dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40-ter della medesima direttiva *Accounting* (art. 5, co. 4, dello Schema) e che, pertanto, dovrebbero essere presi a riferimento dalle imprese madri extraUE.

#### **Proposta**

Si propone di modificare l'articolo 7, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), prevedendo l'esonero della società figlia anche quando le informazioni richieste sono contenute nella rendicontazione

consolidata di una società madre extraUE redatta in conformità agli standard di rendicontazione di cui agli atti delegati della Commissione europea ai sensi dell'articolo 40-ter della Direttiva *Accounting*.

### **5.2 Art. 7, comma 3, lett. a), (ii) - Collegamento alla pagina web contenente il rendiconto di sostenibilità della società madre**

Ai fini delle esenzioni dall'obbligo di redigere e pubblicare il RS, l'articolo 7, comma 3 dello Schema prevede anche che la relazione sulla gestione della società figlia contenga i *link* alla relazione sulla gestione della società madre.

A tale riguardo, si evidenzia che i bilanci delle società madri normalmente sono chiusi successivamente a quelli delle figlie, proprio per tener conto delle versioni definitive di questi ultimi. Pertanto, non essendo ipotizzabile che lo Schema finisca con il determinare che la pubblicazione del RSC avvenga prima di quello delle società figlie, il collegamento ipertestuale da inserire nella relazione di gestione della società esentata deve essere inteso come riferito alla pagina *web* della società madre su cui il rendiconto consolidato verrà caricato nei tempi di legge (e non direttamente al rendiconto medesimo).

Tuttavia, vi sono situazioni (si pensi, in particolare, alle società non quotate) in cui la relazione di gestione consolidata dell'impresa madre non viene pubblicata su una pagina *web*. Per queste situazioni, la norma dovrebbe indicare altre forme di pubblicità del documento (quale il deposito presso il Registro imprese).

#### **Proposta**

Si propone di modificare l'art. 7, comma 3, lett. a), (ii), prevedendo che la relazione sulla gestione della società esentata deve contenere il collegamento ipertestuale alla pagina *web* in cui è pubblicata la relazione sulla gestione consolidata della società madre oppure, in mancanza, indicando le altre forme di pubblicità del documento.

### **5.3 Art. 7, comma 4 - Pubblicazione da parte della società esentata della copia della rendicontazione di sostenibilità consolidata della società madre europea o extra europea**

Ai fini dell'esenzione dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 6, lo Schema richiede altresì la pubblicazione di copia del RCS ovvero della relazione sulla gestione consolidata della società madre europea o extra-UE, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o che ne sia fornita una traduzione in una di tali lingue. Questa ulteriore condizione di esenzione appare ultronea oltreché incoerente rispetto a quanto già previsto dall'articolo 7, comma 3, lett. a) n. (ii) (inserimento *link* alla relazione sulla gestione consolidata della società madre) e, in generale, con i principi di efficienza ed economia del diritto.

#### **Proposta**

Si propone di sopprimere l'articolo 7, comma 4 dello Schema.

## 6. Attività di attestazione

### 6.1 Artt. 8 e 9 - Legittimazione all'esercizio dell'attività di attestazione

La CSRD impone il rilascio di un'attestazione di conformità del RS da parte di un soggetto esterno. In particolare, si prevede che il revisore legale rilasci un'attestazione - basata su un incarico di revisione limitata - sulla conformità del RS con le regole di riferimento. Gli Stati membri possono consentire che l'attestazione sia rilasciata anche da un revisore diverso dal revisore legale del bilancio così come da un prestatore indipendente di servizi di attestazione.

Lo Schema non esercita questa opzione, consentendo l'esercizio dell'attività di attestazione ai soli revisori legali abilitati anche all'attività di rendicontazione di sostenibilità.

La scelta operata non appare condivisibile. Alla luce dell'ampliamento del novero di imprese tenute a redigere un RS nonché delle peculiarità del suo contenuto informativo e delle conseguenti specifiche professionalità necessarie, sarebbe opportuno, invece, esercitare l'opzione della Direttiva e legittimare, non solo un revisore diverso dal revisore legale del bilancio, ma anche prestatori indipendenti di servizi di attestazione a rilasciare l'attestazione di conformità (come peraltro ha già fatto la Francia) .

Ciò anche in considerazione del rischio di un innalzamento dei costi e dei tempi necessari per la revisione associati alla crescita esponenziale della domanda di revisione. A quest'ultimo proposito, appare utile ricordare che, nel *considerando* 61 della Direttiva, è proprio la Commissione a evidenziare l'intento di creare un mercato della revisione più aperto e diversificato, auspicando la possibilità per le imprese di accedere a una più vasta offerta di prestatori indipendenti dei servizi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, accreditati conformemente al Regolamento (CE) n. 765/2008<sup>1</sup>

Inoltre, qualora si scegliesse di esercitare l'opzione, sarebbe opportuno disciplinare in modo puntuale le modalità di selezione del soggetto, diverso dal revisore legale, chiamato a rilasciare l'attestazione di conformità del RS, le modalità di conferimento dell'incarico e la durata dello stesso.

#### **Proposta**

Si propone di prevedere che l'attività di attestazione del RS possa essere esercitata dal revisore legale, da un altro revisore oppure ancora da un prestatore indipendente di servizi di attestazione, definendo principi di comportamento e di vigilanza per questi ultimi soggetti in linea con quanto richiesto dalla Direttiva.

---

<sup>1</sup> Si consideri che, seppure con una portata differente, l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità viene già svolta sotto forma sia di attestazione volontaria secondo la Direttiva NFRD sia di schemi volontari (come ad es. "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme") da organismi di certificazione. Inoltre, con riferimento allo schema ETS (Emission Trading System, direttiva 2003/87/EC e successive modificazioni), gli organismi di certificazione, accreditati a fronte delle normative europee EN ISO 17029 ed EN ISO 14065, operano secondo il regolamento UE 600/2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra, che ricalca i principi di rendicontazione finanziaria. Peraltro, la predetta norma EN ISO 17029 (Valutazione della conformità - Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica) definisce le modalità di comportamento dei prestatori indipendenti ricalcando i requisiti dalla CSRD. Pertanto, gli organismi di certificazione hanno maturato esperienza in questo campo.

## 7. Responsabilità dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo per le informazioni fornite nel RS

### 7.1 Art. 10, comma 1- Responsabilità degli amministratori

Lo Schema attribuisce la responsabilità di garantire che le informazioni richieste per i RS siano fornite in modo conforme alle regole di riferimento agli amministratori, chiamati ad agire secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel medesimo decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Tuttavia, questa impostazione sembra espandere l'area di responsabilità dell'organo amministrativo fino a ricomprendervi ipotesi di "responsabilità oggettiva" relativamente a dati e informazioni non direttamente governabili e verificabili da parte della società che ha elaborato il RS.

Infatti, i principi di rendicontazione europei ESRS prevedono che il RS contenga anche informazioni relative alle imprese che rientrano nella catena del valore, sulle quali però l'impresa che redige il RS medesimo non ha un potere di controllo e verifica. In coerenza con un generale principio di corrispondenza tra poteri e responsabilità, si dovrebbe allora escludere che l'organo amministrativo venga considerato responsabile per le informazioni contenute nel RS relative a imprese rientranti nella catena del valore.

Lo stesso dicasi per le informazioni in ordine a entità non controllate -quali ad esempio *joint venture*, associate e *joint operation* - che, sebbene non oggetto di consolidamento ai fini del reporting finanziario, rientrano nel perimetro rilevante ai fini del RS.

Le medesime considerazioni possono valere anche per le informazioni prospettiche, che si basano su elementi disponibili al momento della redazione e possono essere riviste alla luce di nuovi fattori e valutazioni, senza che da ciò possano derivarne sempre conseguenze in termini di responsabilità.

#### **Proposta**

Si propone di chiarire che, anche se la redazione e la pubblicazione del RS compete agli amministratori, questi ultimi non sono responsabili per le informazioni fornite dalle imprese delle catene del valore e dalle imprese non controllate che rientrano nel perimetro informativo del suddetto rendiconto, nonché per le informazioni prospettiche, a meno che non vi sia un comportamento doloso da parte degli amministratori medesimi diretto a ingannare il pubblico.

## 8. Regime sanzionatorio

### 8.1 Art. 10, comma 2 - Violazioni

Lo Schema stabilisce che le violazioni siano punite con le sanzioni penali prevista dalle norme sulle false comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2622 c.c.) e con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme sul mancato deposito presso il Registro delle imprese (art. 2630, c.c.).

Una simile impostazione, che appiattisce la disciplina sanzionatoria su quella applicabile alle informazioni contabili di bilancio, non sembra considerare in modo adeguato gli elementi di specialità delle informazioni di sostenibilità.

In primo luogo, il RS raccoglie informazioni, non solo di natura consuntiva, ma anche di natura prospettica che non sono qualificabili secondo lo schema meramente binario "vero/falso".



In proposito, particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai piani futuri, che si basano sugli elementi disponibili al momento della redazione e possono essere rivisti alla luce di nuovi fattori e valutazioni, senza che da ciò debbano derivare conseguenze in termini di responsabilità. In modo analogo si dovrebbe ragionare in ordine al mancato rispetto dei piani, che non determina la falsità delle informazioni fornite nel RS.

In secondo luogo, come già evidenziato, il RS andrà a raccogliere anche informazioni riferite alle imprese della catena del valore o a imprese non controllate, rispetto alle quali l'impresa che redige il RS non ha un potere legale di controllo e verifica. Peraltro, vi possono essere informazioni della catena del valore che l'impresa non riesce a raccogliere e sulle quali non vi sono procedure di stima considerate affidabili.

Inoltre, il primo step per individuare il novero di informazioni da fornire nel RS consiste nell'analisi di materialità, secondo il criterio della doppia rilevanza. Trattasi di un'attività riconducibile a un processo di discrezionalità tecnica rientrante nella competenza degli amministratori. La valutazione in termini di responsabilità di questo processo dovrebbe essere condotta rispetto al metodo di analisi e non al merito delle scelte operate (tranne che nelle ipotesi di scelte manifestamente irragionevoli). In altre parole, secondo i principi della *business judgement rule*, se il metodo è corretto, la scelta conseguente sul fornire o non fornire determinate informazioni non può essere sindacabile e rappresentare la fonte di responsabilità.

Un ulteriore profilo riguarda la rilevanza penale delle condotte. Nella disciplina penalistica relativa ai documenti societari pubblicati per il mercato, infatti, tale rilevanza è associata all'intenzione e alla concreta attitudine a ingannare il destinatario. A maggior ragione in questo caso, dunque, il pericolo concreto del comportamento e il dolo specifico dovrebbero rilevare ai fini della punibilità della condotta<sup>2</sup>.

Peraltro, anche se le informazioni di sostenibilità vengono materialmente collocate nella relazione di gestione, esse appaiono destinate a una platea di soggetti ben più ampia rispetto a quella cui si rivolgono tipicamente i documenti contabili, risultando rivolte a tutti gli *stakeholder* su cui impatta l'attività dell'impresa. In questa logica, tali informazioni sono assimilabili a quelle annuali che le società benefit allegano al bilancio sul perseguimento del beneficio comune e per le quali il legislatore, lungi dall'introdurre un regime sanzionatorio penalistico, prevede l'applicazione dei regimi sulla pubblicità ingannevole e in tema di consumatori (Cfr. art. 1, commi 382-384, legge n. 208/2015, c.d. legge di stabilità 2016).

In conclusione, la soluzione adottata di coprire tutto il decreto con l'ombrello delle false comunicazioni sociali per gli amministratori (nonché direttori generali, dirigenti preposti e sindaci), sottoponendo altresì i revisori della rendicontazione di sostenibilità al medesimo regime sanzionatorio vigente per la revisione legale dei bilanci, appare sproporzionata e non adeguata.

---

<sup>2</sup> Per le false comunicazioni sociali, il reato riguarda chi, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci [...] consapevolmente espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti [...], in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore (art. 2621, c.c.). Nel caso di falso in prospetto, il reato riguarda chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari (art. 173-bis, TUF).

Il complesso delle osservazioni sopra svolte, considerato anche il principio di proporzionalità e residualità della sanzione penale, dovrebbe portare a una valutazione specifica delle condotte di false informazioni di sostenibilità.

Pertanto, anzitutto, è necessario alleggerire l'impianto delle sanzioni penali, prevedendo l'esclusione della punibilità dell'approvazione o dell'attestazione del RS in ordine a tutte quelle informazioni su cui le imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità non possono avere agevolmente il pieno controllo, nonché alle informazioni prospettiche (es. obiettivi di decarbonizzazione a medio-lungo termine, etc.) soggette, per loro natura, a incertezze e mutamenti.

Inoltre, è necessario differenziare le predette sanzioni distinguendo tra "imprese di grandi dimensioni" - quotate o meno - e piccole e medie imprese, intendendo per tali sia quelle quotate obbligate al RS, sia quelle non quotate che lo redigono volontariamente. E ciò anche nell'ottica di incentivare le piccole e medie imprese, che non sono obbligate a farlo, a redigere e pubblicare il RS.

In subordine, si potrebbe valutare l'opportunità di reintrodurre un sistema speciale di sanzioni amministrative, che abbiano attenzione ai profili sopra indicati.

In particolare, per le società quotate si potrebbe riproporre il regime sanzionatorio di natura amministrativa già contemplato dal d. lgs. n. 254/2016, con alcuni correttivi. Inoltre, si potrebbero prevedere sanzioni ulteriori a quelle pecuniarie idonee a soddisfare le esigenze di protezione dei destinatari dell'informazione<sup>3</sup>.

A tendere, e per una coerenza generale del quadro normativo, lo stesso sistema sanzionatorio dovrebbe poi applicarsi anche a tutte le grandi imprese non quotate, definendo un sistema di *enforcement* adeguato.

### **Proposta**

Si propone di riformulare l'apparato sanzionatorio secondo le linee seguenti.

Prioritariamente, si propone di lasciare ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 10 dello Schema, con i seguenti correttivi:

- introdurre clausole di esclusione della punibilità per cui non dovrebbero essere soggette a sanzioni quantomeno: a) le false informazioni fornite da terzi su cui l'impresa non ha un potere di controllo, fatta eccezione per l'ipotesi in cui vi sia un comportamento doloso da parte della società nel recepire l'informazione, diretto a ingannare il pubblico; b) la mancata indicazione di informazioni delle società non controllate e di quelle che rientrano nella catena del valore rilevanti, che l'impresa non riesce a raccogliere e sulle quali non vi sono procedure di stima considerate affidabili; c) le informazioni relative ai piani dell'impresa soggetti a mutamenti o non raggiunti, così come quelle sulla descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità, a meno che non vi sia un comportamento doloso della società diretto a ingannare il pubblico;

---

<sup>3</sup> Si pensi, ad esempio, alle misure ripristinatorie che sono già previste nello Schema per il RS contenuto nella relazione finanziaria annuale delle società quotate. Cfr. il nuovo articolo 154-ter, comma 7-bis, TUF, in cui si attribuisce alla Consob il potere di richiedere agli emittenti di pubblicare informazioni supplementari per ripristinare una corretta informazione del mercato, quando le informazioni di sostenibilità non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione.

- eliminare il richiamo all'articolo 2622, ritenendo che, in considerazione della complessità e ampiezza delle informazioni di sostenibilità, anche per le società quotate sia già adeguata la risposta sanzionatoria prevista dall'articolo 2621;
- coerentemente con la ripartizione tra gli articoli 2621 e 2621-*bis* c.c., in base alla quale il secondo si applica "tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta", prevedere che a tutte le piccole e medie imprese si applichi unicamente l'articolo 2621-*bis*, comma 1 e, di conseguenza, una pena detentiva da sei mesi a tre anni di reclusione (in luogo di quella da uno a cinque anni di reclusione ex articolo 2621, comma 1).

Resterebbe ferma, invece, per tutte le imprese obbligate al RS l'applicazione dell'articolo 2630 c.c. per l'omissione delle attività richieste dalla CSRD e dal decreto legislativo di recepimento.

In subordine, nell'ipotesi di mancato alleggerimento del sistema sanzionatorio penale, si richiede l'abolizione di tale sistema a favore di una disciplina sanzionatoria speciale di tipo amministrativo per le società quotate e, a tendere, anche per le grandi imprese.

In particolare, si propone di riprendere le figure di condotta rilevante già previste nell'articolo 8 del d. lgs. n. 254/2016 che si articolano in cinque figure di illecito: i) il mancato deposito della dichiarazione non finanziaria, ii) il deposito ritardato, iii) l'omessa allegazione dell'attestazione del revisore, iv) la dichiarazione non conforme, v) la dichiarazione falsa. In particolare, la falsa dichiarazione non finanziaria è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria "salvo che il fatto costituisca reato". Le condotte sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie crescenti, che sono diminuite da un minimo di un terzo a un massimo di due terzi per le PMI quotate.

Lasciando ferma questa impostazione, si dovrebbe però escludere la dichiarazione non conforme (la cui genericità non rispetta il principio di tassatività delle fattispecie) e chiarire espressamente che si tratta di una disciplina sanzionatoria speciale, le cui condotte non possono essere punite con figure di reato (come il reato di false comunicazioni sociali).

Si propone, altresì, di introdurre le seguenti clausole di esclusione della punibilità. Non dovrebbero essere soggette a sanzioni: a) le false informazioni fornite da terzi su cui l'impresa non ha un potere di controllo, fatta eccezione per l'ipotesi in cui vi sia un comportamento doloso da parte della società nel recepire l'informazione, diretto ad ingannare il pubblico; b) la mancata indicazione di informazioni delle società non controllate e di quelle che rientrano nella catena del valore rilevanti, che l'impresa non riesce a raccogliere e sulle quali non vi sono procedure di stima considerate affidabili; c) le informazioni relative ai piani dell'impresa soggetti a mutamenti o non raggiunti, così come quelle sulla descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità a meno che non vi sia un comportamento doloso della società diretto a ingannare il pubblico.

Si propone, inoltre, che l'autorità di vigilanza, valutando il comportamento dell'impresa, la natura e il tipo di informazione da fornire, le difficoltà di reperimento ed elaborazione delle informazioni, possa decidere di irrogare una sanzione pecuniaria oppure un ordine di dichiarare pubblicamente la violazione commessa, divulgando una nuova versione del RS contenente la rettifica del fatto materiale falso o l'inserimento del fatto omesso (coordinando questa misura con il potere della Consob di richiedere modifiche o integrazioni al documento, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello Schema).

## 8.2 Art. 12, comma 3 - Attestazione del dirigente preposto

L'articolo 4 della Direttiva 2004/109/UE, c.d. Direttiva *Transparency*, nel disciplinare la pubblicazione, da parte degli emittenti quotati, della relazione finanziaria annuale, prevede che essa contenga anche un'attestazione da parte delle persone responsabili presso l'emittente sulla conformità del bilancio e della relazione di gestione alle regole di riferimento. La CSRD integra questa previsione richiedendo che le persone responsabili presso l'emittente devono attestare anche che la relazione di gestione è redatta in conformità con i principi di rendicontazione di sostenibilità e con le regole sulla tassonomia delle attività ecosostenibili.

Nel nostro ordinamento, l'articolo 4 della Direttiva *Transparency* è stato recepito nell'articolo 154-*bis* TUF, imponendo un obbligo di attestazione in capo agli organi amministrativi delegati e al dirigente preposto ai documenti contabili. Lo Schema amplia l'oggetto dell'obbligo di attestazione di tali soggetti, prevedendo che essa attesti anche che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione di gestione sia redatta conformemente agli standard di rendicontazione (art. 12, co. 2)

Questa soluzione ha senz'altro il pregio di far confluire sotto la medesima responsabilità il presidio per le attività di redazione del reporting sia finanziario sia di sostenibilità, nonché l'istituzione e il monitoraggio dei relativi sistemi di controllo interno, valorizzando l'integrazione delle componenti finanziarie e non finanziarie. Tuttavia, si potrebbe optare per una modalità di recepimento più flessibile.

In particolare, si potrebbe prevedere che l'attestazione sui profili di sostenibilità venga rilasciata dall'amministratore delegato e dal dirigente preposto o da un'altra figura apicale incaricata dal Consiglio di Amministrazione di predisporre e coordinare la rendicontazione di sostenibilità. In tal modo, si lascia alla società la possibilità di individuare la persona responsabile del RS eventualmente anche in un soggetto diverso dal dirigente preposto, in base al proprio organigramma aziendale.

Questa soluzione, peraltro, non trova ostacoli nel testo della Direttiva *Transparency* che si riferisce genericamente ad attestazioni delle persone responsabili, talché possono essere anche più di una.

### **Proposta**

Si propone di recepire l'obbligo di attestazione relativamente alla conformità della relazione di gestione con i principi di rendicontazione e con le regole sulla tassonomia delle attività ecosostenibili, prevedendo che l'attestazione sia rilasciata dall'amministratore delegato e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ovvero da altra figura opportunamente individuata e nominata dal Consiglio di amministrazione e dotata degli appropriati poteri e mezzi.

## 9. Società benefit

Come già ricordato, la legge n. 208/2015 - c.d. legge di stabilità, ha introdotto nel nostro ordinamento le **società benefit** che, oltre allo scopo di lucro, perseguono un ulteriore obiettivo di beneficio comune, inserito nell'oggetto sociale e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Queste società sono già tenute alla pubblicazione di una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune e sono vigilate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può applicare loro le sanzioni previste in tema di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali sleali. Laddove le medesime società rientrino anche nell'ambito di applicazione della



rendicontazione di sostenibilità, ne deriva un importante aggravio degli obblighi di *disclosure* e dei profili di responsabilità.

Di conseguenza, si evidenzia l'opportunità di introdurre nello Schema misure di coordinamento tra gli obblighi di rendicontazione annuale attualmente previsti dalla disciplina delle società benefit e quelli di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla CSRD.